www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Un quesito sugli scarrabili utilizzati come deposito temporaneo per i rifiuti edili presso i cantieri

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

2010

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Nel caso di ristrutturazioni di immobili, spesso o per meglio dire sempre si vedono per strada cassoni scarrabili colmi di rifiuti provenienti dalla demolizione degli stessi. Poichè in capo al produttore dei rifiuti si configura l'attività di deposito temporaneo e poichè questo deve avvenire nel luogo di produzione dei rifiuti (area cantiere?), desidero sapere se il posizionamento degli scarrabili lasciati per molto tempo può configurare un mancato rispetto delle condizioni del deposito temporaneo e – dunque - se questo vada sanzionato.

Risposta (A cura del Dott. Maurizio Santoloci): A nostro avviso l'area del cantiere edile è il luogo di produzione dei rifiuti relativi, e pertanto in tale contesto circoscritto deve avvenire l'accumulo dei rifiuti medesimi qualificato, come prassi diffusa, quale deposito temporaneo (o stoccaggio, nei casi maggiormente impegnativi e duraturi). Tuttavia, dato che molti cantieri edili non hanno a disposizione lo spazio sufficiente per realizzare il deposito temporaneo dentro l'aria di cantiere specifica, riteniamo conforme alle regole che, su precisa autorizzazione dell'amministrazione comunale competente la quale nel progetto di cantiere renda legittima una parte di occupazione di suolo pubblico come "appendice" al cantiere medesimo, tale deposito temporaneo possa essere realizzato in uno spazio strettamente attiguo all'area di cantiere in questione, ma posizionata formalmente fuori dello stesso e - dunque - sulla strada o comunque su altra area pubblica. Tale posizionamento non può naturalmente avvenire a distanza del cantiere medesimo, in quanto i rifiuti dovrebbero essere trasportati su gomma e si andrebbe quindi ad integrare un trasporto vero proprio all'esito del quale, come è noto per principio radicato, non è mai possibile attivare un deposito temporaneo ma – semmai - uno stoccaggio (in quanto si è già in pieno concetto di gestione vera e propria di rifiuti).
Pertanto, a nostro avviso, ove lo scarrabile sia posizionato in modo perfettamente attiguo al cantiere, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale per la relativa occupazione del suolo pubblico, e questo risulti autorizzato nel progetto poi approvato con il successivo permesso di costruire, riteniamo che - in via realistica e pratica - tale scarrabile può essere considerato un deposito temporaneo "agganciato" all'area di cantiere stesso e, quindi, in qualche modo come facente parte del cantiere medesimo. Logicamente, questo comporta che tale scarrabile deve seguire tutte le regole del deposito temporaneo.
Infatti, non vediamo alcuna differenza tra il caso in cui il deposito temporaneo dei rifiuti edili venga realizzato in modo classico ed ordinario all'interno dell'area di cantiere o venga realizzato attraverso scarrabile "agganciato" "n qualche modo all'area di cantiere

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

medesima, costituendone una pertinenza virtuale. In ambedue i casi, devono essere rispettate le regole di quantità e qualità dei rifiuti per il deposito temporaneo. Ove tali regole, a livello quantitativo e/o di tempo non vengano rispettate, il cantiere edile - come qualsiasi altra entità produttiva - andrà incontro alle sanzioni ordinarie per quanto riguarda le violazioni nella disciplina del deposito temporaneo.
Pertanto, ove un cantiere destini ad area per deposito temporaneo sia uno spazio all'interno del cantiere medesimo sia uno spazio esterno, quale scarrabile o anche un'area limitata su terra sempre nell'autorizzazione comunale, ma non rispetti poi le regole del rapporto tempo/quantità previste dalla normativa nazionale sul deposito temporaneo (regole che non sono derogabili da nessuno e da nessuna amministrazione), allora scatteranno gli ordinari regimi sanzionatori previsti per i depositi temporanei irregolari, che andranno valutati come dosimetria e qualificazione in relazione ai tempi, ai modi e alle quantità dell'accumulo realizzato (per essere più chiari: secondo la quantità ed il tempo, potranno verificarsi gli illeciti alternativi di deposito incontrollato nei casi minori, stoccaggio abusivo nei casi intermedi o discarica nei casi più gravi è permanenti).

Pubblicato il 6 gennaio 2010

Per un approfondimento sulle tematiche
in materia di gestione di rifiuti segnaliamo il volume
"Rifiuti Solidi e Liquidi - Trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni..."
di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani
(Diritto all'ambiente - Edizioni: http://www.dirittoambientedizioni.net/)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.